

## IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ANNO 2026

### AVVISO AI CONTRIBUENTI – VERSAMENTO DELL'ACCONTO

#### IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO

#### INFORMA

che, ai sensi dell'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), istitutiva della nuova IMU, **l'acconto dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2026 deve essere versato entro**

**MARTEDÌ 16 GIUGNO 2026**

**Saldo a conguaglio:** entro mercoledì 16 dicembre 2026, sulla base delle aliquote definitive deliberate dal Consiglio comunale e pubblicate sul Portale del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019.

#### 1. Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario (sono esclusi i nudi proprietari e gli affittuari di immobili) ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto. In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.

#### 2. Modalità di calcolo dell'acconto

Ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, **l'acconto è pari alla metà di quanto dovuto a titolo di IMU per l'intero anno precedente (anno 2025)**, sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi del medesimo anno. *In alternativa*, il contribuente può effettuare il versamento **in unica soluzione entro il 16 giugno 2026** applicando già le aliquote e le detrazioni deliberate dal Consiglio comunale per l'anno 2026 (vedi tabella seguente).

Le aliquote definitive 2026 sono efficaci se la deliberazione di approvazione e il prospetto delle aliquote sono inseriti nel *Portale del Federalismo Fiscale del Dipartimento delle Finanze entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento e pubblicati sul medesimo portale entro il 28 ottobre* (art. 1, c. 767, L. n. 160/2019). Diversamente, ai fini del saldo si applicano le aliquote dell'anno precedente.

#### 3. Aliquote IMU 2026 – Comune di Rende

Le aliquote IMU per l'anno 2026 sono state approvate con **Deliberazione di Consiglio Comunale n. 113 del 19 dicembre 2025** e formano oggetto del **Prospetto delle aliquote IMU 2026 (ID Prospetto n. 13895)**, elaborato ai sensi dell'art. 1, c. 757, L. n. 160/2019 e del Decreto MEF 7 luglio 2023 e pubblicato sul Portale del Federalismo Fiscale (sito [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)). Ai sensi dell'art. 1, c. 764, della medesima legge, in caso di discordanza tra il prospetto delle aliquote e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.



CITTÀ DI RENDE

## COMUNE DI RENDE

Provincia di Cosenza

Settore Risorse Finanziarie – Servizio Tributi

Si riporta di seguito la tabella sintetica delle aliquote e dei regimi di esenzione applicabili:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA / REGIME
<b>Abitazione principale (categorie diverse da A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze</b> <i>Pertinenze ammesse nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (art. 1, c. 741, lett. b, L. n. 160/2019)</i>	<b>ESENTE</b> <i>(art. 1, c. 740, L. n. 160/2019)</i>
<b>Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b> <i>Detrazione di € 200,00 ai sensi dell'art. 1, c. 749, L. n. 160/2019</i>	<b>0,6%</b> <i>(6,0 per mille)</i>
<b>Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)</b> <i>Art. 1, c. 750, L. n. 160/2019</i>	<b>0,1%</b> <i>(1,0 per mille)</i>
<b>Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)</b> <i>Quota statale 0,76% (cod. trib. 3925) – Incremento Comune 0,30% (cod. trib. 3930). Art. 1, c. 753, L. n. 160/2019</i>	<b>1,06%</b> <i>(10,6 per mille)</i>
<b>Aree fabbricabili</b> <i>Art. 1, c. 754, L. n. 160/2019</i>	<b>1,06%</b> <i>(10,6 per mille)</i>
<b>Altri fabbricati (diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati del gruppo catastale D)</b> <i>Art. 1, c. 754, L. n. 160/2019</i>	<b>1,06%</b> <i>(10,6 per mille)</i>
<b>Terreni agricoli</b> <i>Comune di Rende ricompreso nell'elenco di cui alla C.M. n. 9/1993 (zona montana/collina) – esenzione ex art. 1, c. 758, L. n. 160/2019</i>	<b>ESENTI</b> <i>(art. 1, c. 758, L. n. 160/2019)</i>
<b>Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (c.d. "beni-merce")</b> <i>Esenzione operante fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in alcun caso locati</i>	<b>ESENTI</b> <i>(art. 1, c. 751, L. n. 160/2019)</i>
<b>Immobili occupati abusivamente</b> <i>Per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria o iniziata azione giudiziaria penale (artt. 614, c. 2, e 633 c.p.)</i>	<b>ESENTI</b> <i>(art. 1, c. 759, lett. g-bis, L. n. 160/2019)</i>

#### 4. Valori delle aree fabbricabili

Con **Deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 19 febbraio 2026** sono stati approvati i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili, utilizzabili dai contribuenti per il calcolo dell'IMU per l'anno d'imposta 2026. La deliberazione, unitamente alle planimetrie e alle tabelle dei valori, è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *Tributi*. Resta ferma la facoltà del contribuente di dichiarare un valore venale diverso, presentando apposita dichiarazione IMU.



CITTÀ DI RENDE

## COMUNE DI RENDE

Provincia di Cosenza

Settore Risorse Finanziarie – Servizio Tributi

### 5. Versamento dell'imposta

L'IMU è un tributo in autoliquidazione: il contribuente determina autonomamente l'imposta dovuta e provvede al versamento mediante **modello F24** (anche semplificato). Non è previsto l'invio di modelli precompilati da parte del Comune.

**Codice catastale del Comune di Rende: H235.**

Codici tributo da utilizzare nel modello F24 (sezione IMU e altri tributi locali):

TIPOLOGIA	CODICE TRIBUTO
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e pertinenze	<b>3912</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>3913</b>
Aree fabbricabili	<b>3916</b>
Altri fabbricati	<b>3918</b>
Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – quota Stato	<b>3925</b>
Immobili ad uso produttivo gruppo catastale D – incremento Comune	<b>3930</b>
Interessi da accertamento	<b>3923</b>
Sanzioni da accertamento	<b>3924</b>

**Importo minimo:** in conformità all'art. 1, c. 168, L. n. 296/2006 e al regolamento comunale, il versamento non è dovuto se l'imposta complessivamente dovuta per l'anno è inferiore a € 12,00, da intendersi come soglia minima riferita all'importo annuo complessivo.

**Arrotondamento:** l'importo del versamento deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore (art. 1, c. 166, L. n. 296/2006).

### 6. Calcolo on line e modello F24 precompilato

È disponibile sul sito del Comune un servizio di **Calcolo on line dell'IMU** che, previo inserimento dei dati identificativi degli immobili, consente di determinare l'imposta dovuta e di stampare il modello F24 precompilato, raggiungibile al seguente indirizzo:

<https://www.comune.rende.cs.it/servizio/imu>

### 7. Ravvedimento operoso e versamenti tardivi

In caso di omesso o insufficiente versamento alle scadenze previste, il contribuente può regolarizzare la propria posizione mediante **ravvedimento operoso** (art. 13, D.Lgs. n. 472/1997) versando, oltre all'imposta dovuta, gli interessi al tasso legale *pro tempore* e la sanzione ridotta secondo i nuovi parametri di cui al **D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 (riforma del sistema sanzionatorio tributario)** e al **D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 (TU Sanzioni)**.

### 8. Informazioni e assistenza



CITTÀ DI RENDE

## COMUNE DI RENDE

Provincia di Cosenza

Settore Risorse Finanziarie – Servizio Tributi

---

Il Servizio Tributi è a disposizione dei contribuenti per ogni chiarimento. Per appuntamenti, informazioni e modulistica è possibile contattare l'Ufficio:

- **Sede:** Palazzo Comunale – Settore Risorse Finanziarie – Servizio Tributi
- **Sito web:** [www.comune.rende.cs.it](http://www.comune.rende.cs.it) – sezione Tributi
- **PEC:** [protocollo@pec.comune.rende.cs.it](mailto:protocollo@pec.comune.rende.cs.it)

Rende, \_\_\_\_ maggio 2026

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL TRIBUTO**

**Dott. Antonio Infantino**

*(documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)*